



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE  
DIVISIONE 5

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA  
Prot. 18734 /23.18.5

Roma, 3 settembre 2014

Direzioni Generali Territoriali  
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile  
Loro sedi

Regione siciliana  
Assessorato turismo comunicazione e trasporti  
Servizio comunicazioni e trasporti  
Dipartimento trasporti e comunicazioni  
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione Centrale Pianificazione  
Sezione Logistica e trasporto merci  
Via Giulia, 75/1  
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione traffico e trasporti  
Via Crispi, 8  
Bolzano

Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione civile  
Lungadige S. Nicolò, 14  
Trento

Regione Valle d'Aosta  
Ufficio Motorizzazione  
Località Grand Chemin, 36  
11020 Aosta

Ministero dell'interno  
Direzione Centrale per la Polizia Stradale,  
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti  
Speciali della Polizia di Stato  
Piazza Viminale  
00184 Roma

U.R.P.  
SEDE

Oggetto: Rinnovo di validità quinquennale delle qualificazioni CQC.

La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, contestando la disposizione, prevista – a normativa vigente – dall'art. 13, comma 11, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, laddove è stabilito che *“la frequenza di un corso di formazione periodica... prima della scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente, comporta il rinnovo di validità della stessa senza soluzione di continuità”*. Detta norma, che consente di rilasciare qualificazioni CQC di durata superiore a cinque anni, contrasta con il paragrafo 3 dell'art. 8 della direttiva 2003/59/CE.

Al fine di armonizzare efficacemente la normativa italiana con le disposizioni comunitarie, è stato predisposto il testo di un decreto ministeriale che apporterà le necessarie modifiche al predetto D.M. 20 settembre 2013. Nelle more, al fine di evitare di rilasciare documenti abilitativi alla guida professionale che abbiano durata di validità superiore a cinque anni, si forniscono le seguenti disposizioni che di immediata attuazione.

Il termine di validità quinquennale che sarà trascritto sulla patente CQC (in corrispondenza del codice unionale “95”) o sulla carta di qualificazione del conducente viene calcolato a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di rinnovo all'Ufficio Motorizzazione civile.

Nel caso venga richiesto il duplicato (a qualsiasi titolo) di CQC (o di patente CQC) sulla quale è indicata una scadenza di validità superiore a cinque anni, il sistema procederà automaticamente a calcolare il nuovo termine di validità che, sarà non superiore a cinque anni dalla data di presentazione dell'istanza di duplicato.

In considerazione del fatto che la qualificazione CQC è necessaria per svolgere attività professionale e che, di conseguenza, una volta scaduta di validità non consente al suo titolare di effettuare attività di autotrasporto e tenuto conto, altresì, della possibilità che in determinati periodi possano concentrarsi un rilevante numero di richieste di rinnovo presso gli Uffici Motorizzazione civile, tali da determinare un aggravio operativo e conseguenti ritardi nel rilascio dei relativi documenti, si dispone che il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa prima della sua scadenza, possa esercitare l'attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell'istanza vidimata dall'Ufficio Motorizzazione civile, nelle more del rilascio del documento rinnovato, che deve avvenire improrogabilmente entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

f.to Il Direttore Generale  
Dott. Arch. Maurizio Vitelli

FF